

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO CALC. MANUEL MARCHETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” SAMBENEDETTESSE/SASSUOLO DEL 19.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/TB del 23.11.2016)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Manuel Marchetti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2017 E DELL'AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA AL SIG. LUCI ALESSANDRO SEGUITO GARA RENATE/LUPA ROMA DEL 20.11.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 22.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Lupa Roma S.r.l. di Tivoli (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**3. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORO DAVIDE SEGUITO GARA LUCCHESE/CREMONESE DELL'8.12.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/DIV del 9.12.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE RAFFA VINCENZO ANDREA SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI VIBONESE/COSENZA DEL 3.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL SIG. PAGLIARI DINO, SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/COMO DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 20.12.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 22 dicembre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio